



Titolo

Processo sportivo in genere - sanzioni – circostanze attenuanti – circostanze attenuanti generiche atipiche – onere di specifica allegazione della parte

Descrizione

Rispetto ad una frase ritenuta integrante gli estremi del comportamento discriminatorio ex art. 28 CGS (nello specifico, la frase “*E’ la rivolta degli schiavi*” pronunciata dal calciatore nei confronti dell’avversario), la personalità o il comportamento del calciatore ispirati, fuori dallo specifico fatto contestato, ad un contegno diverso, possono rilevare ai fini della graduazione della sanzione.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 35/CFA/2021-2022/D

Presidente

Mezzacapo

Relatore

La Greca

Riferimenti normativi

art. 28 CGS;

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0035 CFA del 5 novembre 2021 (Sig. Marconi Michele-Procura Federale)